



COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Consiglio Comunale

N. 58

del 26/10/2016

O G G E T T O: Trasformazione della società Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.a. (MTM spa) in Mobilità e Trasporti Molfetta S.r.l. (MTM Srl) – Adozione del nuovo Statuto sociale.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del Dott. Passerotti Mauro, nominato con D.P.R. del 09/06/2016, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri della Giunta/Consiglio Comunale e di Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Nicassio Maria:

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.

A cura del Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'U.O. Partecipate, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto: Trasformazione della società Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.a. (MTM Spa) in Mobilità e Trasporti Molfetta S.r.l. (MTM Srl) - Adozione del nuovo Statuto sociale

che viene sottoposta all'esame del Commissario Straordinario

PREMESSO che

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 01/03/1996, integrata con successiva n. 72 in data 20/05/1996, entrambe esecutive, fu costituita l'Azienda Servizi Municipalizzati per la gestione unitaria ed integrata dei servizi di interesse ambientale e di trasporto urbano (già AMNU-AMTU) ed approvato il relativo Statuto;
- con deliberazione n. 109 del 29/03/2001, il Commissario Straordinario procedeva alla costituzione della Società per Azioni: "Mobilità e Trasporti – Molfetta" (MTM Spa) a totale partecipazione del Comune di Molfetta, per scissione dell'Azienda Servizi Municipalizzati, e trasferimento del ramo d'azienda "Settore Trasporti Urbani" alla costituenda Società;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 17/11/2003, si designava la M.T.M. s.p.a. quale affidataria diretta dei servizi di trasporto pubblico locale della rete comunale, ai sensi dell'art.14, lett. e), del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito nella L. 24/11/2003, n. 326, in quanto soggetto dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale ed economica;

VISTO il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate", approvato con deliberazione della G.C. n. 62 del 31/03/2015, redatto ai sensi dell'art 1, commi da 609 a 616, della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), nel quale, prendendo atto del susseguirsi degli esercizi conclusi con un risultato negativo di gestione, come accade per la quasi totalità delle società operanti nel settore a livello nazionale, si identificano le misure da adottare per il rilancio della società migliorandone la capacità reddituale, intervenendo contemporaneamente sui componenti attivi e passivi della gestione ed i costi della *governance* e, precisamente "cercare di ottimizzare il servizio, investendo in una serie di interventi manutentivi straordinari volti a rendere fruibili i mezzi. Saranno inoltre incluse ulteriori aree di business, come ad esempio la vendita pubblicitaria su biglietti, paline e mezzi, ma solo allo scopo di raggiungere il break even point. In materia di governance, si ritiene plausibile, per l'esiguità delle dimensioni, una trasformazione in srl a socio unico e la nomina del Revisore unico legale dei conti che comporterà una restrizione degli oneri indiretti amministrativi."

VISTO il "Rendiconto del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate", approvato con delibera di G.C. n. 59 del 31/03/2016 (allegato A), anch'esso redatto ai sensi dell'art 1, commi da 609 a 616, della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), nel quale, relativamente alla MTM Spa, si specificava che "nel 2015, l'attività dell'azienda di trasporto urbano si è focalizzata sul rilancio del servizio, in stretto coordinamento con le scelte politiche sulla mobilità espresse dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione ha contratto e sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti, in data 29/12/2015, un mutuo ventennale di euro 795.440,00 finalizzato a trasferire a MTM spa i fondi necessari al totale rinnovo del parco automezzi, come da pianificazione coerente con il PUMS adottato dalla Giunta comunale ed attualmente in corso di verifica VAS e decorrenza termini per le osservazioni. Tale importante investimento consentirà il rilancio dell'attività aziendale realizzando un significativo miglioramento del servizio del trasporto pubblico urbano, adeguandolo alle esigenze dell'utenza cittadina. Ciò produrrà un incremento dei ricavi da sbigliettamento e, nello stesso tempo, una sensibile diminuzione dei costi di gestione e, in particolare, degli elevati costi di manutenzione derivanti da automezzi ormai obsoleti. Con l'acquisto dei nuovi mezzi si ritiene possa anche risultare più appetibile l'offerta di spazi pubblicitari che la vetustà dei mezzi circolanti ha reso al momento non realizzabile. Per quanto riguarda la governance e le modifiche statutarie, si è in attesa di formalizzare quanto già previsto nell'anno 2015, rinviato alla definizione della normativa riguardante le partecipate. (...)"

VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, pubblicato in G.U. n. 210 del 8 settembre 2016 ed in vigore dal 23 settembre 2016 ed in particolare:

- l'art. 2, lett h) che definisce «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- l'art. 4, commi 1 e 2 lett. a), che nel definire le "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, sancisce che "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale (...)"
- l'art. 4 comma 4, secondo cui "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti."

- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" secondo cui "1. (...)le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.(...) 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: (...) d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (...); 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi (...) alla struttura di cui all'articolo 15 (*per il controllo ed il monitoraggio dell'attuazione del decreto*) e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente (...); 7.La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile (...);"

CONSIDERATO che il fatturato medio della società non supera il milione di euro e che, di conseguenza, si impone a breve la valutazione, da parte dell'Ente, di attuarne la razionalizzazione in una delle modalità indicate dall'art. 20 citato;

VISTO il Bilancio di esercizio 2015 della MTM Spa, approvato dal Cda e trasmesso a questo Ente tramite PEC il 23.06.2016, prot. n. 432, unitamente alla Nota integrativa, alla Relazione sulla gestione ed alla Relazione del Collegio Sindacale, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci convocata a mezzo PEC del 14 ottobre 2016, prot. n. 696, per il giorno 20 ottobre 2016, che evidenzia una perdita d'esercizio di euro 93.115,00 ed un Capitale netto, al netto della perdita d'esercizio, pari a 119.594,00, a fronte di un Capitale sociale di euro 206.400,00 e di riserva legale di euro 6.309,00;

VISTO l'art. 2446 cod. civ. secondo il cui disposto "Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [2413], gli amministratori [2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti [2364, 2364 bis]. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in

cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione [2188, 2194].

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436."

VISTA la Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 2446 citato e con riferimento alla data del 31 agosto 2016, trasmessa a questo Ente, nella sua qualità di socio, in data 26 ottobre 2016 a mezzo PEC, ns. prot. n. 59705, e da cui si evince una perdita infrannuale di esercizio 2016 pari ad euro 58.897,00 ed il patrimonio netto pari ad euro 60.697,00;

VISTE le disposizioni in materia di società in-house contenute nel citato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare l'art. 16 " Società in house", in virtù del quale "le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo", definito come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata", e che, ai fini della realizzazione di tale assetto organizzativo, e cioè l'esercizio dell'invasiva forma di controllo da parte dell'ente, gli statuti delle società prevedano l'attribuzione all'ente stesso di particolari diritti anche derogando specifiche norme del codice civile;

CONSIDERATO che l'attuale forma societaria, quella di società per azioni ai sensi degli artt. 2325 e seguenti del codice civile, necessita di notevoli formalità e adempimenti che mal si conciliano con il volume d'affari e la natura operativa della società medesima, natura operativa che non richiede la suddivisione del capitale in azioni da collocare sul mercato allo scopo di attrarre finanziamenti esterni, e che, pertanto, più adeguata risulterebbe, restando nell'ambito delle società di capitali, con le quali il rischio d'impresa resta circoscritto al capitale investito, la forma della società a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2462 e seguenti, più snella e con minori costi amministrativi;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad un aggiornamento dello Statuto sociale che contemperi da un lato la trasformazione della forma sociale, da quella di società per azioni a quella di società a responsabilità limitata, e dall'altro introduca una puntuale definizione dei contenuti e delle modalità operative del "controllo analogo" a cui la società va inevitabilmente sottoposta essendo essa allineata al modello gestionale dell'"in-house providing";

RITENUTO opportuno, in sede di trasformazione societaria e statutaria, valutare una ridefinizione dell'assetto patrimoniale della società stessa, tenendo conto sia dell'incombenza degli adempimenti prescritti dall'art. 20 del citato Testo unico ai fini di una razionalizzazione, sia dei risultati negativi di gestione (perdita d'esercizio 2015 ed infrannuale 2016) che richiederanno delle decisioni in

merito alla loro copertura ed ai sensi del citato art. 2446 del codice civile, sia, infine, del minore minimo legale del capitale sociale prescritto dal codice civile per la società a responsabilità limitata rispetto alla società per azioni;

RITENUTO opportuno, in virtù della fase di transizione in cui la società versa, dotare il patrimonio netto della stessa, fermo restando il suo valore assoluto, di elevate riserve di trasformazione, riducendo il valore del capitale sociale, in modo di consentire alla società stessa di disporre delle risorse necessarie alla copertura diretta delle eventuali perdite d'esercizio future senza intaccare il capitale sociale e senza richiedere l'intervento di ripiano da parte del socio;

RITENUTO, pertanto, di stabilire in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) il Capitale sociale (art. 6 del nuovo Statuto sociale) dando contestualmente indirizzo all'assemblea dei soci di destinare a Fondo di Riserva la differenza fra il patrimonio netto risultante dal bilancio approvato al 31.12.2015 e detto Capitale sociale;

VISTO lo schema di Statuto allegato al presente provvedimento e ritenuto esso valido ed efficace per il funzionamento operativo della "Mobilità e Trasporti Molfetta" nella nuova forma societaria di società a responsabilità limitata e con il modello societario dell'*in-house providing* così come definito dall'ordinamento vigente nazionale e comunitario;

VISTO il parere favorevole dei Revisori contabili del Comune di Molfetta espresso con verbale n. 34 del 26/10/2016;

STANTE la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/2000

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate:


1. approvare la trasformazione della società Mobilità e Trasporti Molfetta SpA in società a responsabilità limitata denominata Mobilità e Trasporti Molfetta Srl, con un capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) come indicato dall'art. 6 dello statuto sociale;
2. dare indirizzo all'assemblea dei soci, al fine di preservare il valore del patrimonio netto complessivo della società, di destinare a Fondo di Riserva la differenza fra il patrimonio netto risultante dal bilancio approvato al 31.12.2015 ed il valore del Capitale sociale;
3. approvare l'allegato schema di Statuto della società Mobilità e Trasporti Molfetta Srl (MTM Srl) e di incaricare gli uffici comunali competenti a procedere alle formalità di legge in materia societaria per l'adozione di tale atto dalla relativa assemblea dei soci;

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone al Commissario Straordinario e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico e contabile favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Molfetta 18 OTT. 2016

Il Dirigente del Settore
Programmazione Economico-
Finanziaria e Fiscale



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimento conseguenti


DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000,.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mauro PASSEROTTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria NICASSIO




Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 26/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 26 OTT. 2016 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Nicassio

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Nicassio

, li _____

Per l'esecuzione:
Al Dirigente Settore _____
Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità